

Prot. n. 06

Roma, 28 Gennaio 2019

Dr. Ugo Menziani  
Direttore Generale degli ammortizzatori sociali  
e della formazione  
*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Dr. Riccardo Rigillo  
Direttore Generale della pesca marittima e  
dell'acquacoltura  
*Ministero delle politiche agricole, alimentari,  
forestali e del turismo*

**Oggetto:** Decreto Interministeriale n. 24 del 31.12.2018 “*Misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima*” – richiesta di chiarimenti –  
**URGENTE**

1. Al fine di consentire la fruizione dei benefici previsti dal decreto interministeriale citato in epigrafe, ed evitare un risultato insoddisfacente per la categoria e per le Istituzioni, è assolutamente necessario che i Ministeri competenti del lavoro e delle politiche agricole diramino istruzioni capaci di sciogliere i nodi emersi in questi giorni, a cagione soprattutto del fatto che il decreto è uscito alla fine dell’anno ancorché si riferisse a periodi di fermo del 2018.
2. L’ultimo considerando richiama infatti la necessità di “***semplificare l’azione amministrativa e garantire maggiore speditezza delle procedure di erogazione, fornendo agli interessati un quadro normativo di riferimento il più possibile chiaro e tempestivo in relazione alle ipotesi di fruizione di dette indennità;***”.
3. Per iniziare a predisporre ed inoltrare le domande è pertanto necessario chiarire alcuni aspetti che di seguito proviamo ad elencare.
4. Sarebbe opportuno con questo strumento confermare innanzitutto le indicazioni operative già fornite nell’annualità 2018 per il decreto n. 5 del 23.11.2017 in merito a:
  - *Soggetti destinatari dell’indennità*
  - *Modalità di accesso all’indennità*
  - *Istruttoria, quantificazione e liquidazione delle istanze*
  - *Natura giuridica dell’indennità*
5. L’art. 4 (*Modalità di accesso all’indennità*) prevede la presentazione di una dichiarazione – in *All. 1* – munita di attestazione dell’Autorità marittima competente che certifichi le giornate di fermo effettuate. Tale procedura potrebbe avere criticità applicative per il fatto che il decreto è stato adottato negli ultimi giorni dell’anno. Le Autorità marittime dovrebbero infatti attestare il

fermo non obbligatorio effettuato dalle unità da pesca durante l'anno appena trascorso, con intuibili ed evidenti difficoltà legate alla necessità di verifica delle interruzioni stesse. Una soluzione potrebbe essere il ricorso all'autocertificazione da parte dell'istante che attesti, sotto la propria responsabilità, il numero di giornate di fermo effettuate ed il relativo periodo.

Ricordiamo infatti che il citato art. 4, comma 2, lett. i) prevede adempimenti impossibili da eseguire a posteriori (*ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo, al fine di attestare l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo...*), a meno che essi non li si ritengano necessari con riferimento ai soli casi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità a strascico (il ritiro dei documenti è infatti previsto dal DM Mipaaf ai fini dell'attivazione del FEAMP per le imprese – cfr. DM n. 6908 del 20.07.2018, art. 2, co. 7).

6. E' necessario chiarire i periodi di fermo ammissibili per la fruizione della misura, nonché i relativi mestieri o attrezzi, anche attraverso una nota interpretativa a firma del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che li individui con certezza, al pari di quella emessa lo scorso anno (prot. 2607 del 30.01.2018).

Per il fermo temporaneo obbligatorio, l'art. 2, comma 3, parla infatti di "*provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2018*"; alcune capitanerie di porto ritengono, ad es., di non poter attestare i fermi obbligatori dei molluschi bivalvi, previsti dal D.M. 22 dicembre 2000. In più, l'art. 1 del D.I. 28.12.2018 parla di periodi di fermo aggiuntivi stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, oppure del Capo del compartimento marittimo.

Nel caso dei molluschi bivalvi non vi sono, per i fermi facoltativi, provvedimenti specifici della P.A. ma solo comunicazioni dei consorzi alle capitanerie di porto.

Bisognerebbe pertanto chiarire che tali comunicazioni possano ritenersi sufficienti ai fini dell'accesso al beneficio *de quo*.

7. Con riferimento all'art. 1, comma 2, paragrafo d), sarebbe opportuno ammettere, in via interpretativa, stante la equiparabilità delle fonti, oltre agli avvisi di burrasca dell'Aeronautica militare, anche i bollettini di condizioni meteomarine avverse divulgati dalle capitanerie di porto di concerto con la Prefettura e la Protezione Civile. Per avere i bollettini occorrono non meno di 30 giorni di tempo dal momento della richiesta e circa 30 euro di spesa.

8. Potrebbe insorgere una difficoltà interpretativa relativa alla nota 1 dell'Allegato 1, laddove sembra che non possa richiedersi il beneficio per più di un periodo di fermo obbligatorio, o non obbligatorio, fino al raggiungimento, per quest'ultimo, dei 40 giorni ammessi.

9. Al fine di agevolare il lavoro dei soggetti legittimati a presentare la domanda, sia in termini di adempimenti documentali che di spesa per marche da bollo, sarebbe il caso di prevedere un'unica domanda nel caso di armatori che gestiscono più imbarcazioni.

10. Un'ultima osservazione: con un semplice chiarimento nella circolare sarebbe opportuno assicurare anche ai pescatori delle acque interne l'accesso alle misure di sostegno previste dal decreto citato in oggetto. La norma istitutiva recita: "...compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250...". La citata legge 250/58 si intitola "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne". L'impatto finanziario è molto limitato poiché si tratta di numeri molto ridotti: riteniamo non siano più di 300 in tutta Italia.

Ipotesi di fabbisogno totale nell'ipotesi in cui tutti i beneficiari - ca. 300 - chiedano l'accesso alla misura di 30€ per complessivi 40 giorni *pro-capite*:

**30€ x 40gg = 1200€ x 300 = 360.000€**

Nella circolare si dovrebbe dare un indirizzo alle Autorità di controllo che, nel caso di specie (pesca professionale nelle acque interne), sono gli Ispettorati del porto (organi dell'amministrazione regionale, istituiti dal codice della navigazione ma successivamente devoluti alla competenza delle regioni).

11. Sulla base delle problematiche accennate, sarebbe pertanto utile valutare l'opportunità di concedere una **congrua proroga sul termine ultimo fissato al 28 febbraio p.v.** per la presentazione delle istanze, dando così tempo per consentire, a tutti gli aventi diritto, la fruizione della misura, tenendo conto dei tempi strettissimi a disposizione.

12. Alla luce di quanto precede, chiediamo un incontro per approfondire se del caso le tematiche prospettate nonché di procedere alla stesura del provvedimento per il corrente anno nel più breve tempo possibile al fine di evitare il ripetersi di quanto testé segnalato.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Il Presidente  
Giampaolo Buonfiglio

